





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SUPINO

Prot. N. Vedi segnatura

Com. N. 35

Alle Famiglie degli Alunni della Scuola Sec. di I° tramite Bacheche RE

alle Alunne e agli Alunni

Al personale docente

Ai Docenti Coordinatori di classe

Collaboratrici DS

Sito web - Famiglie

Atti

Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2023-2024 per la valutazione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado (limite massimo ore di assenza)

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita "[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011 di pari oggetto;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;

VISTA la nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020;

VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 11/09/2023;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

SI INFORMA

che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2023-2024, è fissato come da seguente tabella:

Scuola Secondaria	N. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze	Numero ore massimo di assenze
SECONDARIA DI I° GRADO	30 h	990 h	743 h	247 h

Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a ¼ del monte ore annuale, cioè 247 ore (pari a 41 giorni di lezione).

I Docenti Coordinatori sono invitati a monitorare l'andamento delle assenze già nel primo quadrimestre al fine di poter fornire un'informazione preventiva e tempestiva alle Famiglie qualora il computo delle assenze accumulate rappresenti un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Si ricorda altresì alle Famiglie che autonomamente possono verificare l'andamento delle assenze consultando il Registro Elettronico e che tale controllo costituisce assolvimento dovuto da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale dell'Alunno.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 14 Settembre 2023 (data di inizio delle lezioni dell'A.S. 2023-2024) al 07 Giugno 2024 (data di termine delle lezioni).

La mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta **la non validità** dell'anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti.

TIPOLOGIA DI ASSENZE DOCUMENTATE E CONTINUATIVE AMMESSE A DEROGA

La normativa prevede la possibilità che "le Istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, ... motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite ... per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Come deliberato in sede di Collegio dei Docenti del giorno 11.09.2023 con delibera n° 6 si indicano come deroga al limite massimo di assenze le seguenti tipologie:

- 1) Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- 2) Necessità di sottoporsi a terapie e/o cure programmate e documentate
- 3) Gravi motivi di famiglia debitamente documentati
- 4) Situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di classe
- 5) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.

Si ribadisce che le deroghe sopra indicate sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva. Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

F.to* LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Eleonora Mauriello

*firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93